

# Nelle quotate il controllo contabile può spettare anche al collegio sindacale

Riconducibili alle sue competenze approfondimenti con indici di sospetto emersi nella verifica di adeguatezza e funzionamento dell'assetto contabile

/ Stefano COMELLINI

Nelle società quotate, il collegio sindacale non è pienamente sollevato dall'onere del controllo contabile perché, a fronte della rilevazione di indici di sospetto emersi in sede di verifica di adeguatezza e funzionamento dell'assetto contabile, deve comunque ricondursi alle sue competenze lo svolgimento di specifici **approfondimenti**.

Il rilevante principio di diritto si rinviene nella sentenza n. [19091](#), depositata ieri dalla Cassazione, chiamata a verificare, in sede cautelare, la legittimità di un sequestro per equivalente, disposto ed eseguito nei confronti di amministratore, direttore finanziario e presidente del collegio sindacale di società quotata, per i reati di **manipolazione del mercato** ([art. 185](#) del TUF) e false comunicazioni sociali ([art. 2622](#) c.c.).

Posto che il sequestro presupponeva il *fumus* del reato concorsuale di false comunicazioni sociali anche in capo al componente del collegio sindacale, la Corte si è data carico di esaminare la disciplina del **controllo contabile** nelle società **quotate**.

In premessa, la sentenza riconosce che nelle quotate il ruolo del collegio sindacale **differisce** da quello proprio dell'organo negli enti non quotati, in virtù della sottrazione al medesimo dei compiti anche strumentali di controllo contabile, attribuiti, invece, al revisore esterno a cui spettano ([art. 14](#) del DLgs. 39/2010) la predisposizione di una relazione contenente il giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato, ove redatto, nonché la verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. D'altro canto, rileva la Corte, doveri e poteri del collegio sindacale nelle quotate si rinvengono, rispettivamente, negli [artt. 149](#) e [151](#) del TUF, da cui scaturisce un sistema di controllo definito "**sintetico**" e "**complessivo**" sugli assetti amministrativi e contabili.

Tuttavia, ad avviso della Corte, il collegio sindacale delle quotate non è completamente esautorato dall'ambito del controllo contabile perché non può escludersi dalle sue competenze lo svolgimento di approfondimenti in caso di **indici di sospetto** emersi in sede di verifica dell'adeguatezza e del funzionamento dell'assetto contabile. A sostegno di tale conclusione, si richiama l'[art. 150](#) comma 3 del TUF, che prescrive lo scambio tempestivo, tra il collegio sindacale e il revisore esterno, di dati e informazioni utili all'espletamento dei rispettivi compiti. Così come può darsi che il collegio sottoponga all'assemblea osservazioni e proposte sul bilancio e la sua approvazione.

La Corte ritrova ulteriore conferma del principio così espresso nelle "[Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate](#)" del CNDCEC ove, pur riconoscendosi la natura sostanzialmente "procedurale" della vigilanza operata dai sindaci in tale ambito, si riconduce all'organo (norma Q.3.7) anche il compito di vigilanza "sulla **rispondenza del bilancio** ai fatti e alle informazioni di cui il collegio sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali o dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e di controllo". Con l'ulteriore previsione che "qualora il collegio sindacale sia in possesso, in virtù della propria attività di vigilanza ovvero di altre fonti comunque disponibili, di notizie su determinati fatti o situazioni che incidono sulla rappresentazione in bilancio di operazioni sociali, o comunque nutra dubbi sulla rappresentazione delle poste di bilancio richiede ulteriori informazioni e/o chiarimenti all'organo amministrativo (...), al revisore legale o alla società di revisione legale (...) e al preposto alla redazione dei documenti contabili".

Secondo la norma Q.3.8., richiamata dalla Corte, analogo controllo è espletato con riguardo al **bilancio consolidato**, disponendosi inoltre la ricezione dall'organo amministrativo, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, di tempestive informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate nell'ambito dei rapporti di gruppo. La norma Q.7. attribuisce poi al collegio il potere di formulare osservazioni e proposte all'assemblea sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. È quindi **onere dei sindaci** delle quotate anche la verifica in ordine alla rappresentazione nei bilanci dei fatti di cui l'organo sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle attività di controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili.

## Onere dei sindaci anche verificare la rappresentazione nei bilanci dei fatti

Nel caso di specie – per la sussistenza del *fumus commissi delicti* nella fase cautelare – la Corte ha ritenuto che le indicazioni di bilancio contestate non esulasero dalle competenze del collegio sindacale vertendo su rapporti della società **controllate** con altri enti licenziatari.

L'ordinanza è stata, invece, annullata sotto il diverso

profilo della determinazione del **profitto confiscabile**.

A fronte di una contestazione relativa sia alla fattispecie di manipolazione del mercato e falso in bilancio, si era riferito il vincolo al solo reato ex [art. 2622](#) c.c. con un riferimento alla derivazione del profitto in via "sinergica" da tutti gli illeciti contestati. Di qui un'inammissibile incertezza circa le ragioni per cui le false in-

dicazioni contenute nei bilanci potessero avere inciso sul valore delle azioni e sul prezzo dei *warrant* ceduti. Incertezza relativa, altresì, alla corretta individuazione della parte di profitto riferibile alla quota di negoziazioni influenzata dalle specifiche falsità individuate quali condotte di manipolazione del mercato, reato non ricompreso nell'ordinanza impugnata.